



tale corrispondente alla quota di partecipazione degli Enti che vi interverranno;

b) - delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale fino al massimo previsto (L. 500 milioni) anche in più volte;

c) - patto fra gli Enti sottoscrittori dell'atto costitutivo, col quale, rinunciandosi preventivamente da parte di questi all'opzione sul capitale da aumentare, tale aumento si riserva agli Enti che dovessero successivamente intervenire, proporzionalmente alla prevista rispettiva quota di partecipazione, ove, naturalmente, la sottoscrizione delle quote da parte di questi ultimi Enti, venga effettuata entro un periodo determinato (20-30 giorni), dopo di che l'Assemblea potrà deliberare o di limitare il capitale sociale a quello già sottoscritto o di offrire la parte non sottoscritta in opzione agli altri azionisti nelle proporzioni di legge.

Non si hanno particolari notizie circa la distribuzione dei posti nel primo Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea che pro-